

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
**DIOCESI DI MACERATA - TOLENTINO – RECANATI – CINGOLI - TREIA**  
**ATTO NORMATIVO DIOCESANO**

**PREMESSA** (a cura del Consiglio Diocesano, su documento allegato)

**CAPITOLO 1**  
**L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI MACERATA, TOLENTINO,  
RECANATI, CINGOLI, TREIA.**

**Art. 1 L'Atto Normativo Diocesano**

1. Il presente Atto Normativo, nel rispetto dei principi statutari e regolamentari dell'Azione Cattolica Italiana, contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, d'ora in avanti più brevemente detta Azione Cattolica Diocesi di Macerata, e delle sue articolazioni territoriali.

**Art. 2 L'Associazione Diocesana**

1. L'Azione Cattolica Diocesi di Macerata, come parte dell'unica associazione nazionale, è un'associazione ecclesiale che riunisce quei laici che nella Diocesi di Macerata aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. L'Azione Cattolica Diocesi di Macerata promuove ed attua nella diocesi le scelte dell'Azione Cattolica Italiana, nel rispetto dei valori dell'unitarietà e della partecipazione di tutti gli aderenti al perseguimento degli scopi associativi. Non persegue fini di lucro.

**Art. 3 Sede e legale rappresentante**

1. La sede dell'Azione Cattolica Diocesi di Macerata è in Macerata, P.zza San Vincenzo Maria Strambi n° 4.
2. Legale rappresentante dell'associazione diocesana è il Presidente Diocesano nominato con le modalità indicate nel presente atto normativo.

**CAPITOLO 2**  
**ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA  
DIOCESI DI MACERATA**

**Art.4 Adesione e partecipazione**

1. L'adesione all'Azione Cattolica Diocesi di Macerata si effettua con una richiesta esplicita di adesione, confermata ogni anno e presentata presso le sue articolazioni territoriali, i gruppi e i movimenti di AC.
2. L'adesione è libera e personale e rende il socio responsabile a tutti i livelli della vita dell'associazione, cui contribuisce con la preghiera, con l'impegno di formazione, con la partecipazione alle sue iniziative, con l'espressione del proprio voto, con la promozione e il sostegno economico di essa.
3. Le modalità dell'adesione sono precisate dal Consiglio diocesano, viste le indicazioni del Consiglio nazionale.
4. La quota associativa è intrasmissibile.

**CAPITOLO 3**  
**ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI  
MACERATA**

### **Art. 5 Articolazioni territoriali**

1. L'Azione Cattolica Diocesi di Macerata si articola in Associazioni Territoriali, in Gruppi e Movimenti.
2. Le associazioni territoriali di norma sono parrocchiali e, per esigenze ecclesiali e associative, possono anche essere interparrocchiali o per unità/zone pastorali.
3. Il Consiglio Diocesano riconosce le associazioni territoriali sulla base della capacità di esprimere compiutamente la vita e le finalità associative e di articolarsi nelle diverse fasce d'età.
4. Il Consiglio Diocesano promuove quando opportuno, anche in ragione di esigenze pastorali, la nascita di associazioni interparrocchiali o per unità/zone pastorali di cui al comma 2, determinandone le modalità concrete di strutturazione.

### **Art. 6 I Gruppi di Formazione**

1. Dove non sia presente l'Associazione Parrocchiale e al fine di promuoverne la nascita, il Consiglio Diocesano può riconoscere la soggettività di gruppi di associati che operano all'interno delle parrocchie o delle unità/zone pastorali con compiti formativi rivolti alle singole fasce d'età o a specifiche condizioni o esperienze di vita.
2. Tali gruppi, accompagnati nell'esperienza formativa da un responsabile nominato dal Consiglio Diocesano, sentiti i gruppi stessi e i parroci interessati, partecipano alla vita associativa attraverso i settori di appartenenza.

### **Art. 7 I Gruppi di iniziativa**

1. Il Consiglio Diocesano può riconoscere la soggettività di gruppi di iniziativa per l'animazione cristiana della cultura o con riguardo a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

### **Art. 8 I Movimenti diocesani**

1. Il Consiglio Diocesano, per rispondere a significative esigenze della missione, a maggioranza dei componenti, su proposta della Presidenza Diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando più gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche ex art.7.

## **CAPITOLO 4 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

### **Art. 9 Organi dell'Associazione Diocesana**

Gli organi della Associazione Diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

### **Art. 10 L'Assemblea diocesana**

1. L'Assemblea diocesana è costituita dai componenti il Consiglio diocesano e dai delegati delle Associazioni territoriali dei Gruppi e dei Movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo.
2. I ragazzi possono essere coinvolti nell'Assemblea diocesana secondo modalità, stabilite dal Consiglio diocesano su proposta dell'ACR, che meglio possono favorire la loro partecipazione.
3. L'Assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'associazione e per l'elezione del Consiglio diocesano e in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana o di 2/3 del Consiglio diocesano.
4. I lavori dell'Assemblea diocesana sono preparati sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente per i lavori assembleari di cui all'art. 25.
5. L'Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale in base a criteri stabiliti dal Regolamento Nazionale.

### **Art. 11 Composizione dell'Assemblea diocesana**

1. Dell'Assemblea Diocesana fanno parte con diritto di voto:

- i Consiglieri Diocesani in carica;
- il Presidente, i responsabili dei settori, il responsabile dell'ACR delle Associazioni Territoriali di cui all'art. 5 del presente Atto Normativo e uno o più ulteriori delegati eletti dall'Assemblea dell'Associazione Territoriale secondo la seguente proporzione:  
da 5 a 49 soci: 1 delegato  
da 50 a 99 soci: 2 delegati  
da 100 a 150 soci: 3 delegati  
oltre 150 soci: 4 delegati;
- i rappresentanti dei Gruppi riconosciuti ex artt. 6 e 7 del presente Atto Normativo;
- i rappresentanti dei Movimenti riconosciuti ex art. 8 del presente Atto Normativo secondo la seguente proporzione:  
da 5 a 49 soci: 1 delegato  
da 50 a 99 soci: 2 delegati  
da 100 a 150 soci: 3 delegati  
oltre 150 soci: 4 delegati;
- i rappresentanti, da un minimo di due a un massimo di tre delegati, per ciascuno dei seguenti movimenti: FUCI, MEIC, MIEAC, MSAC E MLAC; il numero dei delegati del MSAC e MLAC non può essere in ogni caso inferiore a tre.

2. La Presidenza diocesana può invitare all'assemblea persone non tesserate o che collaborano con l'Azione Cattolica, senza diritto di voto.

### **Art. 12 Elezione del Consiglio Diocesano**

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge **18** componenti del Consiglio diocesano così ripartiti:

- 6 membri per la lista adulti
- 6 membri per la lista Giovani
- 6 membri per la lista ACR

2. L'esercizio del diritto di voto è subordinato al compimento del quattordicesimo anno d'età.

3. Possono essere candidati tutti gli associati dell'Azione Cattolica Diocesi di Macerata che abbiano compiuto il 18° anno di età e, sentito il parere del Presidente Parrocchiale e/o del Parroco, abbiano maturato una solida ed adeguata cultura associativa.

4. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Educatori dell'Acr. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste e può esprimere fino a 2 preferenze per ognuna di esse.

5. Il Consiglio Diocesano dichiara decaduto il consigliere assente, non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni di Consiglio consecutive. Gli subentra il primo dei non eletti.

6. Non può essere candidato o cooptato a consigliere diocesano chi ha ricoperto questo incarico per tre mandati consecutivi.

### **Art. 13 Il Consiglio Diocesano**

1. Del Consiglio diocesano fanno parte con diritto di voto:

- i membri eletti dall'Assemblea;
- i membri della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri;

- i Presidenti dei seguenti movimenti: FUCI, MEIC, MIEAC, MSAC, MLAC e dei movimenti ex art.8;
- i membri cooptati in quanto eletti nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione Regionale.
- i membri cooptati su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri diocesani. Tali membri hanno voto consultivo.
- un rappresentante dell'associazione LAGOCCIA ONLUS, già socio dell'Azione Cattolica, ma senza diritto di voto;
- un rappresentante della Cooperativa EMMAUS, già socio dell'Azione Cattolica, ma senza diritto di voto.

2. Il Consiglio diocesano, oltre ai compiti espressamente indicati nelle varie disposizioni del presente Atto Normativo:

a) assume la responsabilità della vita e delle attività della associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesi di Macerata ad associazioni e organismi ecclesiali;

b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;

c) nomina, su proposta del Presidente, il Comitato per gli affari economici ex art.30 del presente atto Normativo;

d) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;

e) attiva i processi formativi dell'associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;

f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) dispone la convocazione della Assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa;

h) nomina la Commissione permanente per il cammino assembleare ex art 25 del presente Atto Normativo;

i) delibera su questioni non espressamente attribuite dal presente Atto Normativo ad altri organi diocesani;

l) stabilisce i modi e le forme per favorire la comunione con le Aggregazioni laicali.

3. Il Consiglio Diocesano è convocato in via ordinaria dal Presidente Diocesano, che lo presiede, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

#### **Art. 14 – Il Presidente diocesano**

1. Il Presidente diocesano è il segno dell'unità dell'associazione diocesana; presiede gli organismi associativi diocesani e rappresenta l'Azione Cattolica Diocesi di Macerata sia in ambito ecclesiale che in ambito civile.

2. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo, che lo sceglie fra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale.

#### **Art. 15 La Presidenza diocesana**

1. La Presidenza diocesana si riunisce almeno una volta al mese ed è costituita dal Presidente, dagli Assistenti diocesani, da un Segretario e un Amministratore, da due vicepresidenti adulti e due vicepresidenti giovani, da un responsabile ACR e da un vice responsabile ACR.

2. I vicepresidenti dell'associazione e i responsabili dell'ACR sono eletti a maggioranza dal Consiglio diocesano nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente da parte del Vescovo. Spetta al Presidente diocesano e all'Assistente unitario individuare disponibilità e ricevere candidature per tali cariche. Nella medesima seduta, il Consiglio elegge anche il Segretario diocesano e l'Amministratore diocesano, su proposta del Presidente.

3. La Presidenza diocesana:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'assemblea diocesana e nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio Diocesano;
- c) determina l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio diocesano sulla base delle priorità indicate alla lettera b) del presente articolo.

#### **Art. 16 Il Comitato dei Presidenti parrocchiali**

1. I Presidenti Parrocchiali, o i loro delegati, costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, convocato dalla Presidenza diocesana almeno tre volte all'anno, preferibilmente insieme con il Consiglio diocesano.
2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

### **CAPITOLO 5 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE**

#### **Art. 17 Gli organi della Associazione Parrocchiale**

1. Organi dell'Associazione Parrocchiale sono: l'Assemblea Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale e il Presidente Parrocchiale.

#### **Art. 18 L'Assemblea Parrocchiale**

1. L'Assemblea Parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono alla associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. In attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica Diocesi di Macerata, tenuto conto del Piano Pastorale della Diocesi e della Parrocchia, l'Assemblea Parrocchiale è convocata dal Presidente Parrocchiale in via ordinaria almeno una volta l'anno per la programmazione della vita associativa,
3. L'Assemblea Parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio Parrocchiale secondo criteri di rappresentatività e il delegato o i delegati aggiunti per la partecipazione all'assemblea diocesana secondo quanto disposto nell'art.11. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti adulti e i giovani dell'Associazione Parrocchiale che hanno superato il quattordicesimo anno d'età.
4. Il Regolamento Diocesano detta le norme per l'elezione del Consiglio Parrocchiale.

#### **Art. 19 Il Consiglio Parrocchiale**

1. L'Associazione Parrocchiale procede all'elezione del consiglio Parrocchiale garantendo la rappresentatività di tutte le componenti associative (Giovani, Adulti. Educatori ACR). Qualora l'associazione Parrocchiale non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.
2. Il Consiglio Parrocchiale è composto dal Presidente Parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal Responsabile dell'ACR, dai Consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario-amministratore.
3. Su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.

4. Il Consiglio Parrocchiale, convocato in apposita seduta dal Presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile ACR, su proposta del Consiglio stesso, e il segretario-amministratore, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio Parrocchiale:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dall'associazione diocesana;
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
- d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età e, insieme ad essi, si impegna ad incontri periodici per la programmazione, il monitoraggio e la verifica dell'attività formativa dell'associazione;
- e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
- f) promuove la partecipazione dei formatori a tutte le attività formative diocesane;
- g) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità Parrocchiale;
- h) approva il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo dell'associazione parrocchiale.

#### **Art. 20 Il Presidente Parrocchiale**

1. Il Presidente Parrocchiale è eletto dal Consiglio parrocchiale e nominato dal Vescovo, su proposta del Consiglio stesso.

2. Il Presidente Parrocchiale:

- convoca e presiede l'assemblea parrocchiale;
- promuove e coordina l'attività del Consiglio stesso che convoca di norma tre volte l'anno e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario;
- cura, unitamente al Consiglio Parrocchiale, costanti rapporti di comunione e collaborazione con il Parroco;
- si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale con l'associazione diocesana e i suoi organi;
- rappresenta l'associazione parrocchiale sia in ambito ecclesiale che in ambito civile.

#### **Art. 21 Ordinamento delle altre articolazioni territoriali**

Le norme previste dal presente capitolo si applicano alle altre articolazioni territoriali istituite ai sensi degli articoli del Capitolo Terzo del presente Atto Normativo, ove necessario al caso.

### **CAPITOLO 6 FORMAZIONE E PROMOZIONE ASSOCIATIVA**

#### **Art. 22 La formazione**

1. L'Azione Cattolica Diocesi di Macerata seguendo, anche con propria mediazione, gli itinerari dell'Azione Cattolica Italiana, promuove la formazione cristiana degli associati chiamati a vivere e comunicare la fede nella Diocesi.

2. Scopi di tale processo formativo sono la crescita della fede, la maturità ecclesiale e la responsabilità laicale.

3. Questo processo formativo tiene conto delle diverse esigenze di bambini, ragazzi, giovani e adulti, ponendosi al servizio della crescita della coscienza cristiana nelle diverse stagioni della vita. L'Associazione diocesana curerà momenti formativi unitari affinché le diverse esigenze delle età possano dialogare e confrontarsi per la crescita umana e spirituale di tutti.

4. Il Consiglio Diocesano si impegna a fornire di anno in anno un sostegno ai formatori che operano nell'associazione perché possano proporre ai soci itinerari formativi qualificati e rispondenti alla realtà diocesana e territoriale.

#### **Art. 23 I Livelli della formazione**

1. Espletate le procedure di elezione, per i responsabili associativi parrocchiali di nuova nomina sono previsti specifici incontri formativi, curati dalla Presidenza diocesana.
2. Le equipe di settore curano la formazione iniziale dei nuovi responsabili educativi e quella in itinere di tutti gli altri.
3. L'attività formativa dei singoli soci avviene nei singoli gruppi e movimenti sulla base delle indicazioni offerte dal Consiglio Diocesano, specificate, a livello di settore, dalle singole equipe, coordinate a livello locale, dal Consiglio Parrocchiale.
4. Le equipe di settore potranno individuare ambiti formativi, non necessariamente coincidenti con le articolazioni dell'Associazione Diocesana, al fine di favorire sul territorio una più stretta collaborazione tra parrocchie e zone, uno scambio di esperienze formative, la comunione di risorse umane e materiali.

#### **Art. 24 I sacerdoti assistenti**

1. Nell'Azione Cattolica Diocesi di Macerata i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell'associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne l'unità.
2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipa della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'associazione.
3. Il Sacerdote Assistente è nominato dal Vescovo; partecipa alle riunioni dell'associazione e dei Consigli e Presidenze.
4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l'autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o Gruppo).

#### **Art. 25 Le Equipe di Settore**

1. L'Equipe di settore è formata dai membri del Consiglio Diocesano eletti per il settore (Adulti, Giovani, ACR) e dai soci che possono essere chiamati a farne parte per la realizzazione di attività e iniziative specifiche.
2. Compiti delle equipe di settore sono:
  - a) la cura delle relazioni tra i responsabili, tra le associazioni parrocchiali e la creazione di opportune occasioni di fraternità;
  - b) la formazione permanente dei responsabili educativi;
  - c) la declinazione, per il settore, del programma diocesano;
  - d) l'eventuale proposta di una mediazione della proposta formativa nazionale per il settore.

#### **Art. 26 Commissione Permanente Per Il Cammino Assembleare**

1. La Commissione permanente per il cammino assembleare è composta da tre membri nominati dal Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza, in rappresentanza dei settori e dell'ACR.
2. La Commissione permanente per il cammino assembleare, convocata e presieduta dal Presidente Diocesano dopo aver studiato la realtà pastorale e associativa, progetta le tappe, i tempi e i modi del Cammino assembleare diocesano e di ogni altro evento di particolare importanza per l'associazione e lo propone al Consiglio diocesano.

## **CAPITOLO 7**

## NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

### Art. 27 Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'Associazione Diocesana sono costituite:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) dai contributi della Diocesi, dell'Associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rimborsi;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) da beni immobili e mobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo e dalle relative rendite.

2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro accettazione ed utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il patrimonio è catalogato in apposito inventario.

### Art. 28 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio l'associazione predispone un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. I criteri e le procedure per la formazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo, unitamente all'ordinamento contabile e ai criteri e alle procedure per l'acquisto di beni e servizi, sono approvati dal Consiglio Diocesano.

3. Il Bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno cui si riferisce. Il Conto Consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 gennaio.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Art. 29 Bilancio sociale

1. Il Consiglio diocesano approva entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio sociale dell'associazione diocesana che contiene:

- l'elenco degli obiettivi diocesani perseguiti durante l'anno associativo trascorso e un commento sul loro raggiungimento;
- le attività diocesane svolte a livello unitario, dai settori e dall'ACR in relazione agli obiettivi dell'anno con un commento.

Il Consiglio diocesano, nelle forme e nei modi più opportuni, si impegna a divulgare il Bilancio sociale approvato.

### Art. 30 Responsabilità patrimoniale

1. L'associazione può stipulare polizze assicurative, non superiori a 12 mesi e previa deliberazione del Consiglio diocesano, per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'associazione stessa.

### Art. 31 La gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza Diocesana che se ne assume la responsabilità e ne affida la cura all'Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici.

2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'associazione eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

3. Il comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:



- a. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
  - c. questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dal Presidente diocesano o dall'Amministratore diocesano almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore lo ritengano necessario.

#### **Art. 32 Sedute degli organi associativi**

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla Segreteria diocesana.

#### **Art. 33 La Gestione amministrativa a livello parrocchiale**

1. A livello parrocchiale, la responsabilità amministrativa è assunta dal Consiglio che ne affida la cura al segretario-amministratore.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio parrocchiale approva il bilancio consuntivo.
3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

### **CAPITOLO 8 NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 34 Modifiche dell'Atto Normativo**

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.
3. Si dà mandato al Consiglio Diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione avanzate dal Consiglio Nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea Diocesana.

#### **Art. 35 Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

#### **Art. 36 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.

Macerata, 10/02/2008

Il Presidente diocesano di Azione Cattolica.  
Antonella Monteverde